



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 10**

Riunione del 24 OTTOBRE 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Andrea Ordine - Componente - Relatore

**04.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- Costantino Grazia Federica -atleta**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**COSTANTINO Grazia Federica**, *"per essersi rifiutata, senza valido motivo ed in violazione dei principi informatori di correttezza e lealtà, ex artt. 17 Statuto Fipav, 19 e 30 RAT, di rispondere alla convocazione per le gare della Finale Nazionale U18/F cui il sodalizio di appartenenza Teams Volley Catania aveva acquisito il diritto di partecipare"*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata all'udienza del 24 Ottobre 2012 ove compariva il solo rappresentante della Procura Federale.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione dell'atleta da ogni attività federale per mesi quattro
- Preso atto delle argomentazioni svolte dalla difesa dell'incolpata che chiede il non luogo a sanzione;

**Premesso che**

- con esposto dell'11/6/2012, il Presidente del sodalizio A.S.D.G.S. Teams Volley Catania denunciava alla Procura Federale il comportamento asseritamente antisportivo di una propria atleta, rea, a dire dell'esponente, di aver rifiutato, senza valido motivo, di rispondere alla convocazione per la partecipazione alle gare della Finale Nazionale U18/F in programma per i giorni 7-10 Giugno 2012 presso la città di Potenza;
- il capo di incolpazione veniva regolarmente notificato all'atleta, la quale, a mezzo del proprio difensore, respingeva qualsiasi addebito asserendo di aver comunicato con congruo anticipo al sodalizio - nella persona dell'allenatrice - la propria assenza per la suddetta fase finale ed in ogni caso di non essere stata convocata per disputare tali gare;
- tali difese non appaiono idonee a mandare esente da responsabilità la Costantino ed, anzi, risultano contraddittorie ed infondate;



- ed, invero, se da un lato non è necessaria, attesa la categoria in cui il procedimento disciplinare si innesta (Under 18), una formale e rituale convocazione degli atleti per la partecipazione degli stessi alle sedute di allenamento, alle gare di campionato ed alle relative fasi finali, dall'altro emerge proprio dallo stesso tenore dell'atto difensivo la piena consapevolezza in capo all'atleta di dover disputare la fase finale nazionale dopo aver vinto il campionato e superato le ulteriori fasi preliminari;
- in altro modo argomentando, non avrebbe avuto alcun senso la comunicazione effettuata nel Mese di Maggio 2012, per stessa ammissione dall'atleta, all'allenatrice di voler *"festeggiare il proprio compleanno, che ricorre l'8 Giugno, con i propri genitori che avevano prenotato una crociera"*.
- in merito a tale ultima circostanza, pur volendo prescindere dal totale difetto di prova, atteso il mancato deposito di documentazione relativa alla data di prenotazione, al pagamento ed alla concreta effettuazione di tale viaggio, è indubbio come il comportamento della atleta configuri un comportamento antisportivo non solo nei confronti della società, ma soprattutto nei confronti del resto della compagine sportiva (atlete ed allenatrice) che non ha potuto fruire dell'apporto tecnico di un proprio componente in un frangente cruciale della stagione;
- secondo le norme regolamentari il "vincolo sportivo", che nasce dal tesseramento dell'atleta con un affiliato FIPAV, sottende il dovere di partecipare ad allenamenti e gare della società di appartenenza, ancora prima del divieto di giocare con altri;
- se lo sport della pallavolo deve essere inteso certamente come un divertimento, un momento di aggregazione sociale e di svago nel necessario temperamento dei vari interessi e delle mutevoli esigenze degli atleti (in particolar modo dei minori, come nel caso di specie), non si possono trascurare i fondamentali principi di correttezza, buona fede, probità e lealtà nel praticare tale disciplina sportiva, che costituiscono il fondamento dell'essenziale funzione educativa che ogni disciplina sportiva è chiamata a svolgere.
- l'aver "abbandonato" il gruppo proprio nella fase più delicata della stagione adducendo una motivazione non ritenuta da questa Commissione valida (in quanto non fondata, ad esempio, su di un improvviso lutto o un infortunio o altra grave circostanza, ma sulla volontà di festeggiare il proprio compleanno) integra gli estremi della violazione contestata;
- tuttavia, considerata la minore età della atleta al momento della commissione dell'illecito disciplinare nonché la comunicazione preventiva del proprio intendimento di non partecipare alle gare della Finale Nazionale, la sanzione da comminare dovrà essere attenuata e regolata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della atleta Costantino Grazia Federica la sanzione della squalifica per tre turni di Campionato al quale la Costantino è attualmente iscritta o, in mancanza, alla quale in futuro la stessa si iscriverà.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai